

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente relatore

dott. Francesco Antonio Cancilla Giudice

dott. Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 341/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69954** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

VINCI Giovanni, nato a Sciacca (AG) il 22 gennaio 1978 ed ivi residente in Vicolo San Carlo n.32, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mauro Tirnetta (P.E.C. mauro.tirnetta@avvsciacca.legalmail.it), presso lo studio del quale, in Sciacca (AG), Via Bevaio n. 22, ha eletto domicilio, unitamente al domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata sopra riportata.

Uditi, nell'udienza pubblica del **19 novembre 2025**, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Dott. Salvatore Ganci,** nonché l'**Avv. Giulia Lo Giudice**, per delega dell'Avv. Tirnetta, nell'interesse del convenuto.

FATTO E DIRITTO

a seguito di una comunicazione di notizia di reato inviata dalla Procura della Repubblica di Sciacca, si accertava che il Sig. Giovanni Vinci, in data 1 febbraio 2022 aveva presentato domanda per ottenere il beneficio economico del reddito di cittadinanza (RdC), omettendo di comunicare all'INPS, entro il termine previsto (il giorno antecedente all'inizio dell'attività, ossia entro il 28 febbraio 2022), la variazione della sua condizione occupazionale, ovvero l'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, per la quale aveva richiesto il rilascio di partita IVA in data 1 marzo 2022, emesso fatture nel mese di aprile 2022 e richiesto l'iscrizione camerale.

La Procura Regionale, considerando tale omissione violazione consapevole di un obbligo di legge che determina la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, in data 4 gennaio 2025, notificava al Sig. Vinci un invito a dedurre, contestando un danno all'erario complessivo di **1.924,68 euro**, pari a quattro mensilità di 481,17 euro ciascuna.

Al riguardo, la difesa del convenuto, pur ammettendo l'omessa comunicazione dell'apertura della Partita IVA, da considerarsi "*mera dimenticanza*", non dolosa, evidenziava che il Sig. Vinci aveva già avviato la restituzione di quanto indebitamente percepito, secondo un piano di recupero rateale concordato con l'INPS, precisando, altresì, che il convenuto, nel periodo interessato, non aveva svolto alcuna attività lavorativa né prodotto alcun reddito.

Infine, produceva ricevute di pagamento di 10 rate da € 100,00 ciascuna, che attestavano la restituzione di 1.000,00 euro, somma pari

alla metà circa di quanto dovuto.

Non essendo stato integralmente risarcito il danno erariale, la Procura Regionale, in data 12 giugno 2025, depositava citazione in giudizio per la somma restante di € 924,00, oltre a rivalutazione, interessi legali e spese.

Successivamente all'emissione dell'atto di citazione, la difesa del convenuto forniva prova dell'integrale estinzione del debito erariale nei confronti dell'INPS, verificata la quale, il Procuratore Regionale chiedeva l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

All'udienza pubblica del 19 novembre 2025, le Parti hanno confermato l'integrale restituzione di quanto indebitamente corrisposto al Sig. Vinci, nonchè la comune volontà di richiedere l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Pertanto, questo Collegio, verificata la sussistenza di tutti i presupposti richiesti, con particolare riferimento alla comune volontà delle Parti di non proseguire il giudizio, ritiene di accogliere la richiesta di estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.

Considerato altresì che, al momento della *vocatio in ius*, il convenuto aveva già restituito più della metà di quanto dovuto e considerata, infine, l'esiguità dell'importo oggetto del presente giudizio, si ritiene corretto compensare le spese legali e di giudizio.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio n. 69954 per

cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.

Il Presidente relatore ed estensore

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 27 novembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente